

COMUNE DI VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

L'anno duemiladoci, il giorno 2 (due) del mese di gennaio presso la sede Municipale, con la presente scrittura privata, avente per le apri forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

L'ENTE intestatario, CF= 00205780745, rappresentato dal rag. Francesco MUOLO nato a Villa Castelli il 14.03.1952, Funzionario Responsabile, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 della L. n°127/97, successivamente denominato "Comune",

E

Il sig. TRINCHERA Francesco (CF= TRN FNC 57B07 C424H) nato a Ceglie Messapica il 7/2/1957 e residente a Villa Castelli alla Via G. Carducci n°48 (qui di seguito indicato come "Collaboratore");

PREMESSO

Che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n° 81, "Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n° 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizione ed esigenze, affidare ai soggetti si cui all'art. 2 comma 1 (ossia soggetti "Impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999"), attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al

comma 3 dell'art. 10 del citato decreto legislativo n° 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista".

Che questo Ente ha ritenuto di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n°81;

Che il collaboratore ha i requisiti professionali di autista ed ha in particolare esperienza nel servizio di trasporto scolastico e del servizio di trasporto pubblico di persone in genere e che nel corso degli anni si è sempre occupato di servizi di trasporto scolastico assicurando un prezioso supporto al funzionamento di tale servizio risultato fortemente carente di unità;

Che il collaboratore è in possesso di una sufficiente esperienza lavorativa precedente;

Che l'Ente ha preso conoscenza dei requisiti del lavoratore ed intende avvalersene.

Che il Collaboratore, per quanto, si impegna a svolgere il proprio lavoro a regola d'arte e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente.

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo, concordano quanto segue:

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto l'espletamento dei servizi di trasporto e dei servizi ausiliari di accompagnamento di persone e cose presso il Comune di Villa Castelli per lo svolgimento di mansioni di autista, consistenti a titolo esemplificativo e non esaustivo in:

a. Servizio di trasporto scolastico negli orari stabiliti dal Comune;

b. Servizi ausiliari di trasporto ed accompagnamento di persone e cose in orario diverso da quello scolastico;

c. Servizi di consegna e prelievamento presso pubblici uffici indicati dal Comune;

d. Osservanza delle disposizioni emanate dal Comune per quanto occorrente per il buon funzionamento del servizio.

2. Per tale assistenza il Collaboratore si impegna a coordinare il lavoro con le esigenze dell'Ente così come estrinsecate nel presente contratto.

3. L'Ente si obbliga, a sua volta, a comunicare le eventuali richieste di variazione del rapporto così come regolato dal presente contratto con un anticipo a sette giorni lavorativi rispetto alla data di presunta entrata in vigore delle variazioni stesse.

ARTICOLO 2: MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Il collaboratore si impegna a realizzare il lavoro con l'ausilio dei mezzi messi a disposizione dall'Ente e nei luoghi di quest'ultimo o da quest'ultimo indicati, qualora le esigenze dell'attività lo richiedano.

2. Il collaboratore si impegna a realizzare il proprio lavoro in accordo con le esigenze e richieste dell'Ente, così come specificato dal precedente art. 1;

3. Il collaboratore finirà di norma, salvo diverse esigenze dell'ente, prestazioni da rendersi consecutivamente per gg. 6 per settimana e per un orario non eccedente le 30 ore settimanali da articolare in orario giornaliero di non meno di n° 5 ore , e comunque su base annua.

ARTICOLO 3: DURATA

1. Se non risolto anticipatamente da una delle parti in accordo con le disposizioni di cui all'articolo 8, il presente contratto si ritiene valido per il periodo di mesi 60 (sessanta), con decorrenza dal 01.01.2012, tacitamente rinnovabile qualora non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della data di cessazione dello stesso.

ARTICOLO 4: CORRISPETTIVO

1. Per la collaborazione di cui al presente contratto, le parti concordano un corrispettivo forfettario di Lire 27.912.000 annuali, al quale si applicheranno le ritenute di legge, da corrispondersi in dodici rate mensili il primo giorno del mese successivo a quello della prestazione. Oltre al corrispettivo come sopra determinato l'Ente si obbliga a versare quanto posto a suo carico dalla legge, compresa, quale sostituto d'imposta, la ritenuta IRPEF, e la ritenuta previdenziale nella misura di legge.

2. Dal corrispettivo come sopra determinato rimangono escluse le eventuali missioni che, all'occorrenza e previa autorizzazione, saranno rimborsate applicando i criteri valevoli per il personale dell'Ente.

3. Il corrispettivo, come previsto al precedente punto 1 del presente articolo, sarà annualmente rivalutato sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, calcolato sui dodici mesi precedenti.

ARTICOLO 5: DOVERI ULTERIORI DELLA PARTI

1. Il collaboratore si impegna, per tutta la durata del rapporto, a rendere edotto l'Ente circa ogni informazione, della quale egli venga a conoscenza, che potrebbe dissuadere l'Ente stesso dal portare avanti qualsivoglia operazione intrapresa o da intraprendere.

2. Il collaboratore si impegna altresì a mantenere la segretezza su tutte quelle informazioni, industriali, commerciali, amministrative o di altro genere, delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del proprio rapporto con l'Ente.

3. L'Ente si impegna a fornire al Collaboratore tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del lavoro.

ARTICOLO 6: CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto espresso divieto al Collaboratore di cedere il presente contratto a terzi se non previa approvazione per iscritto del Preponente.

ARTICOLO 7: SOSPENSIONE DEL RAPPORTO

1. Salvo quanto disposto da leggi inderogabili o dalla contrattazione collettiva, in caso si verificassero, nel corso della durata del contratto, fatti tali da poter causare impedimento prolungato oltre i giorni 30 del Collaboratore per causa indipendente dalla volontà

dell'Ente, quest'ultimo si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, ovvero di sospenderlo, con diritto al compenso fino al momento maturato.

ARTICOLO 8: RECESSO E RISOLUZIONE

1. L'incarico potrà essere risolto anticipatamente per i seguenti motivi:

- Per rinuncia motivata e giustificata da parte del collaboratore, da comunicarsi con formale preavviso non inferiore a 60 gg.;
- per qualsiasi inadempienza imputabile a negligenza da collaborazione.

2. L'Ente avrà il diritto di recedere immediatamente dal contratto, mediante semplice comunicazione scritta, qualora il collaboratore si rendesse inadempiente a qualsivoglia obbligo fatto, di natura civilistica o penalistica, di gravità tale da incrinare il rapporto di fiducia instauratosi con il presente contratto.

3. Il collaboratore avrà il diritto di recedere immediatamente dal contratto, mediante comunicazione scritta, qualora l'Ente si rende responsabile di gravi e reiterati atti di inadempienza alle disposizioni del presente contratto tali da incrinare il reciproco rapporto di fiducia.

ARTICOLO 9: OBBLIGHI DELLE PARTI CONSEGUENTI AL VENIR MENO DEL CONTRATTO

1. Al venir meno di questo contratto:

- a) Il Collaboratore cesserà di presentarsi come un collaboratore dell'Ente e di utilizzare qualsiasi marchio, intestazione o refe-

renza del Preponente e, su richiesta di questi, provvederà a restituirgli immediatamente tutta la documentazione consegnatagli per gli scopi e in accordo con quanto previsto dal presente contratto;

b) il venir meno di questo contratto non pregiudicherà i diritti e gli emolumenti che fossero già maturati alla data di cessazione del contratto stesso, fatto salvo il caso di recesso per giusta causa dall'Ente.

ARTICOLO 10: RIMEDI

1. Tutti i diritti e le azioni spettanti alle parti o ad una di esse, in conseguenza di quanto qui previsto, si intendono aggiuntivi e non alternativi rispetto a quelli previsti dalla legge applicabile al presente contratto.

ARTICOLO 11: COMUNICAZIONI

1. Ogni e qualsivoglia comunicazione tra le parti, relativa al presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere consegnata a mani o spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e si intenderà efficace dal momento della avvenuta ricezione.

2. Per le comunicazioni di cui al presente contratto, le parti dichiarano di eleggere domicilio come segue:

- Il collaboratore :
- L'Ente presso il proprio domicilio legale.

3. Rimane fermo che, qualora il collaboratore o l'Ente dovessero indicare un indirizzo differente mediante comunicazione indirizzata

all'altra parte secondo i modi di cui al precedente punto 1, le ulteriori comunicazioni dovranno essere inviate a tale nuovo indirizzo.

ARTICOLO 12: FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto, o comunque dipendente da esso, sarà devoluta alla competenza del foro di Brindisi previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Brindisi.

A testimonianza di quanto sopra, il presente contratto, costituito da N° 8 pagine computer scritte, redatto in duplice originale, viene letto, confermato e sottoscritto dalle due parti in data 02.01.2012.

Ognuna delle parti dichiara di ricevere e trattenere uno degli originali. Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

Il Collaboratore p. L'Ente : Il funzionario Responsabile

f.to Francesco TRINCHERA

f.to rag. Francesco MUOLO